

**DELIBERAZIONE 1 FEBBRAIO 2018
44/2018/R/EEL**

**RETTIFICHE ALLA REMUNERAZIONE DI QUANTITÀ ACCETTATE NEL MERCATO DI
BILANCIAMENTO IN REVOCA DI QUANTITÀ ACCETTATE NELLA FASE DI
PROGRAMMAZIONE DI CUI AL MERCATO DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO EX-ANTE,
AL FINE DI EROGARE IL SERVIZIO DI RISERVA SECONDARIA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1005^a riunione del 1 febbraio 2018

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 19 dicembre 2003 (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 15 settembre 2016, 498/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 498/2016/R/eel);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete), di cui al DPCM 11 maggio 2004, e in particolare l'Allegato A23 nella sua formulazione di cui alla Revisione 06 e alla Revisione 12;
- il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto ministeriale 19 dicembre 2003 e successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato della disciplina del mercato elettrico).

CONSIDERATO CHE:

- con la Revisione 06, dell'Allegato A23 al Codice di rete, pubblicata in data 22 dicembre 2010 e vigente dall'1 gennaio 2011, Terna ha definito la remunerazione di quantità accettate nel Mercato di Bilanciamento (di seguito: MB) in revoca di

- quantità accettate nella fase di programmazione di cui al Mercato dei Servizi di Dispacciamento ex-ante (di seguito: MSD ex-ante);
- per quanto qui rileva, la formula matematica introdotta con la modifica di cui al punto precedente (art. 8.4.4 dell'Allegato A23), stabilisce che, per ogni periodo rilevante, il prezzo medio di revoca in acquisto per la riserva secondaria sia calcolato come somma algebrica tra:
 - i) il prezzo medio di revoca in acquisto (che viene determinato sulla base di un precedente calcolo ed è sostanzialmente il prezzo medio delle offerte di acquisto in MSD ex-ante) e
 - ii) la differenza tra il prezzo valido per la riserva secondaria in vendita ed il massimo prezzo valido per altri servizi in vendita;
 - in sostanza, nei casi in cui un'offerta in acquisto accettata su MSD ex-ante fosse stata revocata in tempo reale al fine di erogare il servizio di riserva secondaria (caso in cui, pertanto, l'utente del dispacciamento avrebbe dovuto immettere una quantità di energia elettrica maggiore rispetto a quella definita a seguito di MSD ex-ante), Terna avrebbe versato all'utente del dispacciamento, per ogni periodo rilevante, la somma tra:
 - i) il prezzo di revoca, allo scopo di riportare l'utente del dispacciamento alla situazione antecedente all'accettazione dell'offerta in acquisto (cioè come se il suo programma di immissione non fosse mai stato modificato, in riduzione, su MSD);
 - ii) la differenza tra il prezzo valido per la riserva secondaria in vendita ed il massimo prezzo valido per altri servizi in vendita, allo scopo di valorizzare all'utente del dispacciamento il servizio reso;
 - l'algoritmo di cui sopra porta in generale ad un risultato unitario positivo, cioè a una valorizzazione positiva della maggior quantità di energia elettrica fornita rispetto al programma in esito a MSD ex-ante; peraltro l'algoritmo pare fondarsi sulla convinzione che i prezzi offerti nel MSD, in fase di bilanciamento, siano sempre crescenti e, quindi, che il prezzo richiesto per la riserva secondaria in vendita sia maggiore del massimo prezzo valido per altri servizi in vendita richiesti dal medesimo utente (comportando, quindi, che la differenza di cui al precedente punto, lettera ii), sia sempre positiva);
 - alcuni utenti del dispacciamento hanno tuttavia evidenziato che, in alcuni periodi rilevanti, il prezzo medio di revoca in acquisto per la riserva secondaria è risultato negativo, comportando un pagamento dai medesimi utenti a Terna, pur a fronte di un servizio reso in termini di aumento delle immissioni di energia elettrica rispetto al programma risultante da MSD ex-ante, come richiesto da Terna;
 - nel corso del 2016, Terna ha proposto una revisione al Codice di rete (Revisione 12), al fine di cancellare l'istituto della riserva secondaria in revoca eliminando di conseguenza l'algoritmo introdotto con l'articolo 8.4.4 dell'Allegato A23. Tale proposta di modifica del Codice di rete, approvata dall'Autorità con la deliberazione 498/2016/R/eel, è operativa dal mese di febbraio 2017, superando, a partire da tale data, le criticità sopra richiamate;

- alcuni utenti del dispacciamento hanno altresì richiesto all’Autorità la restituzione, da parte di Terna, di quanto versato alla medesima in applicazione dell’algoritmo introdotto con l’articolo 8.4.4 dell’Allegato A23, pur a fronte di un servizio reso in termini di aumento delle immissioni di energia elettrica rispetto al programma risultante da MSD ex-ante.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- attualmente, il mercato italiano dell’energia elettrica non ammette la formulazione di prezzi negativi; sul punto, l’articolo 26.2 del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico espressamente sancisce che “le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori maggiori o uguali a zero”;
- la stessa Autorità, nello svolgimento della sua opera di regolazione, è chiamata ad agire al fine di garantire concorrenza ed efficienza all’interno del mercato dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità degli stessi, in condizioni di economicità e redditività (articolo 1 della legge 481/95).

RITENUTO CHE:

- vi siano fondati elementi per modificare, in via di autotutela, gli esiti applicativi che, nel caso di specie, sono stati prodotti dall’applicazione, da parte di Terna, dell’algoritmo previsto dall’articolo 8.4.4 dell’Allegato A23 del Codice di rete;
- sia pertanto opportuno prescrivere a Terna di rivedere la valorizzazione delle partite economiche oggetto del servizio in esame, sulla base del generale principio secondo cui l’energia immessa dall’utente non possa essere valorizzata a prezzi negativi;
- sia opportuno prevedere che le conseguenti restituzioni operate da Terna agli utenti del dispacciamento siano completate entro i prossimi sei mesi utilizzando il gettito del corrispettivo, di cui all’articolo 44 della deliberazione 111 (*uplift*)

DELIBERA

1. di prescrivere a Terna la revisione delle partite economiche nei confronti degli utenti del dispacciamento in tutti i casi in cui il prezzo medio di revoca in acquisto per la riserva secondaria di cui all’articolo 8.4.4 dell’Allegato A23 del Codice di rete nella sua formulazione antecedente a quella di cui alla Revisione 12, sia risultato negativo, ponendo tale prezzo pari a 0 €/MWh;
2. di prevedere che le restituzioni operate da Terna agli utenti del dispacciamento ai sensi del presente provvedimento siano completate entro 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento utilizzando il gettito del corrispettivo di cui all’articolo 44 della deliberazione 111;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Terna;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni